



STATUTO REGIONALE

CITTADINANZATTIVA (ONLUS) SARDEGNA

INDICE

Titolo I: Denominazione, Sede, Finalità, Impegni, Struttura e Simboli

Titolo II: Adesioni, Ammissione, Diritti, Doveri ed Esclusione dei soci

Titolo III: Organi Regionali

Titolo IV: Articolazioni del Movimento

Titolo V: Gestione patrimoniale, finanziaria e amministrativa

Titolo VI: Disposizioni finali

TITOLO I

Denominazione, Sede, Finalità, Impegni, Struttura e Simboli

Art. 1 Denominazione

Il 27 Marzo 2002 è stato costituito in Oristano il Movimento denominato:
“CITTADINANZATTIVA ONLUS – Regione Sardegna”.

Il Movimento ha ottenuto la qualifica di **Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.**

Esso è riconosciuto dal Congresso Nazionale e dal Collegio Nazionale di Garanzia del movimento Cittadinanzattiva Onlus Nazionale.

Art. 2 Sede

La sede legale è a Cagliari, con facoltà del Comitato Regionale di deliberarne il trasferimento.

Art. 3 Finalità e Impegni

Cittadinanzattiva è un movimento laico di partecipazione civica che agisce per la tutela dei diritti umani, per la promozione e l'esercizio pratico dei diritti civili, sociali e politici di ogni persona nella dimensione nazionale, regionale e territoriale, per la lotta agli sprechi e alla corruzione e, ponendosi all'interno del vasto movimento consumeristico, per la tutela dei diritti dei cittadini siano essi consumatori e/o utenti, e a tutela e salvaguardia dell'ambiente, del territorio, della salute, della sicurezza individuale e collettiva, del risparmio, della veridicità degli atti pubblici e della fede pubblica.

Cittadinanzattiva afferma in Sardegna e in Italia la cultura del federalismo dei diritti e della sussidiarietà delle iniziative civiche, basandosi sui principi di autonomia delle formazioni sociali e corresponsabilità di ogni uomo e donna per l'indirizzo e la attuazione delle politiche pubbliche. Cittadinanzattiva accoglie e valorizza tutte le risorse umane disponibili a concorrere in forme allargate di governo alla formazione e tutela di beni comuni. Promuove la partecipazione dei giovani e assicura loro la formazione: in particolare promuove e realizza percorsi di educazione alla cittadinanza e alla tutela dei diritti nelle scuole, coinvolgendo anche docenti e altri operatori.

In applicazione delle convenzioni internazionali e delle normative comunitaria, nazionale e regionale, per le finalità del presente Statuto il Segretario Regionale di Cittadinanzattiva può agire e stare in giudizio, sia esso civile, amministrativo o penale, con tutti i mezzi e gli strumenti previsti dall'ordinamento.

Per la realizzazione delle proprie finalità il Movimento si impegna a:

- Iscrivere all'Albo Regionale del Volontariato della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 4 Struttura e Simboli

Conformemente alle norme statutarie nazionali Cittadinanzattiva a livello regionale si struttura in Assemblee Territoriali, che dovranno essere formalmente riconosciute dagli organi statutari regionali.

Cittadinanzattiva, per raggiungere i suoi scopi, è articolata in un sistema di Reti denominate:

- a) Tribunale per i Diritti del Malato.

- b) Procuratori dei Cittadini
- c) Giustizia per i Diritti.
- d) Coordinamento delle Associazioni dei Malati Cronici.
- e) Scuola di Cittadinanzattiva.
- f) Eventuali altre Reti e Servizi da costituire, comunque, con le modalità previste dall'articolo 5 comma 5 dello Statuto Nazionale.

Nome e simboli di Cittadinanzattiva sono legittimamente usati per azioni extraprocessuali di tutela e per iniziative civiche dai soggetti responsabili secondo il presente Statuto, eletti nelle Assemblee Territoriali o nei Congressi.

TITOLO II

Adesioni, Ammissione, Diritti, Doveri ed Esclusione dei soci

Premessa. Tutti gli aderenti, a titolo individuale o collettivo, alle Assemblee Territoriali sono di fatto aderenti a Cittadinanzattiva Sardegna e a Cittadinanzattiva Nazionale.

Art. 5 Adesioni individuali

Possono aderire persone di ogni nazionalità o apolide, che assumano impegni civici, a qualunque titolo risiedano o dimorino nel territorio dell'Unione Europea e abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Le adesioni sono raccolte dalle Assemblee Territoriali e copia delle stesse viene trasmessa alla sede regionale e a quella nazionale, che curano l'aggiornamento di una banca dati nel rispetto delle leggi sul diritto alla riservatezza.

Art. 6 Adesioni collettive

Possono aderire al Movimento di Cittadinanzattiva sia singoli individui sia Associazioni. L'Associazione aderisce al Movimento nella persona del suo rappresentante legale o suo delegato. La domanda di ammissione della Associazione, nella quale si dichiara esplicitamente di accettare i contenuti dello Statuto, è valutata dal livello territoriale corrispondente alla sua operatività dal coordinatore di Assemblea o dal Segretario Regionale se l'Associazione opera esclusivamente a livello regionale. Essi dovranno accertare la conformità delle finalità perseguite con quelle di Cittadinanzattiva. I rappresentanti delle Associazioni aderenti esercitano il diritto all'elettorato attivo e passivo nel luogo dove ha sede l'Associazione.

Art. 7 Diritti e doveri degli aderenti

L'aderente partecipa alla vita associativa delle Assemblee Territoriali di appartenenza ed in particolare:

- a) è titolare del diritto di elettorato attivo e passivo, salvo eventuali condizioni di incompatibilità;
- b) può proporre all'Assemblea Territoriale temi di discussione ritenuti rilevanti;
- c) fruisce delle opportunità di formazione, informazione e aggiornamento, promosse dal Movimento.

L'aderente:

- a) ha l'obbligo di rispettare le norme dello statuto, le deliberazioni dei Congressi e degli altri organi statutari;
- b) deve versare annualmente le quote di adesione nell'ammontare stabilito dal Congresso Regionale, coerentemente con le deliberazioni della Direzione Nazionale;
- c) deve accettare il criterio generale di verifica periodica del proprio operato nel Movimento.

Art. 8 Recesso, dimissioni e decadenza dei soci

Il socio sia individuale sia collettivo ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dal Movimento di Cittadinanzattiva.

Il socio sia individuale sia collettivo cessa di appartenere al Movimento per violazione delle norme statutarie locali, regionali o nazionali. In base alla norma violata, l'esclusione è pronunciata dall'organo funzionalmente e territorialmente competente. Il socio decade anche se non provvede al pagamento della quota di iscrizione annuale. Le Associazioni, cessano di appartenere al Movimento anche nel caso in cui svolgano azioni in contrasto con i principi e le finalità stabilite del Movimento.

Le persone proposte per la esclusione possono ricorrere al Collegio nazionale di garanzia. Il Collegio ha facoltà di respingere, confermare o attenuare la sanzione.

TITOLO III

Organi Regionali

Art. 9 Organi regionali

- a) Il Congresso Regionale
- b) Il Comitato Direttivo Regionale
- c) Il Segretario Regionale
- d) La Segreteria Regionale
- e) Il Segretario Amministrativo
- f) Il Presidente Regionale
- g) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 10 Il Congresso Regionale

- Si rinnova ogni 4 anni.
- E' composto dai delegati eletti nelle Assemblee Territoriali.
- E' convocato dal Segretario Regionale, ovvero, in sua assenza, secondo le modalità previste dal Regolamento congressuale.
- Elegge il Presidente Regionale e il Segretario Regionale a scrutinio segreto.
- Elegge a scrutinio segreto su base territoriale i membri del Comitato Direttivo Regionale.
- Determina gli indirizzi programmatici validi per il quadriennio successivo.
- Delibera le modifiche del presente statuto e dei regolamenti attuativi.
- Prende atto dell'attività svolta e dei risultati raggiunti durante il mandato.
- A metà mandato, verifica l'attuazione dell'attività programmata e la sua conformità con gli indirizzi generali regionali.

Il Congresso Regionale si svolge secondo le norme di funzionamento dettate dai Regolamenti regionale e/o nazionale.

Art. 11 Il Comitato Direttivo Regionale

- E' composto dal Segretario Regionale, dal Presidente Regionale, se eletto, dagli altri eletti dal Congresso Regionale, dal Segretario Amministrativo Regionale, dall'Aiuto Segretario Regionale, dai Coordinatori delle Assemblee Territoriali e dai Coordinatori regionali delle Reti (se non componenti del Comitato regionale ad altro titolo).
- E' convocato dal Segretario Regionale con comunicazione scritta, contenente, a pena di nullità, l'indicazione dei punti all'ordine del giorno. E' convocato ogni sei mesi e ogni qualvolta la segreteria regionale lo ritenga opportuno. Esso può convocarsi anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il potere di convocazione può essere esercitato in via sostitutiva straordinaria o dal Presidente Regionale o dal Segretario Nazionale.
- E' costituito in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in rappresentanza di almeno la metà delle Assemblee Territoriali. In seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, in rappresentanza di almeno un terzo delle Assemblee Territoriali.
- Dura in carica quattro anni, salvo i casi di scioglimento anticipato per le ragioni di cui al regolamento di attuazione.
- Delibera in prima convocazione con la maggioranza semplice dei suoi componenti, in seconda convocazione con la maggioranza semplice dei presenti.

Il lavori di ogni seduta sono diretti dal Segretario Regionale (o dal Presidente Regionale), nel rispetto dell'ordine del giorno indicato nella convocazione.

Se, per qualsiasi motivo, vengono a cessare dalla carica singoli componenti del Comitato, si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti o, in mancanza, attraverso una nuova elezione in ambito territoriale.

In particolare:

- assume i poteri del Congresso Regionale quando questo non è riunito, salvo ratifica delle deliberazioni da parte del Congresso stesso;
- approva, su proposta del Segretario Regionale, la previsione delle attività annuali, verificandone la corrispondenza al programma stabilito dal Congresso Regionale;
- delibera sulle denunce formulate dal Segretario Regionale sulla illegittimità delle azioni delle Assemblee Territoriali;
- redige Regolamenti di attuazione del presente Statuto;
- decide sulla eventuale costituzione di nuove forme di organizzazione, anche decentrate, necessarie allo sviluppo del Movimento.
- programma le linee di politica e di finanza regionale e approva il bilancio regionale;
- Il Comitato Direttivo Regionale può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12 Il Segretario Regionale

- coordina e promuove le attività del Movimento nella Regione, nel quadro delle disposizioni statutarie e regolamentari, delle scelte congressuali nazionali e regionali e delle indicazioni della Direzione Nazionale, della Segreteria Nazionale e del Comitato Regionale;
- ha la rappresentanza politica e legale del Movimento;

- nomina il Segretario Amministrativo Regionale e può nominare un Aiuto Segretario di sua fiducia;
- redige, unitamente al Segretario Amministrativo un bilancio preventivo, secondo le linee stabilite dalla Direzione Nazionale. Predisponde, unitamente al Segretario Amministrativo, un bilancio consuntivo sociale comprensivo delle attività svolte dalle Assemblee Territoriali;
- realizza insieme al Segretario Amministrativo una politica finanziaria coordinata e di mutuo aiuto tra la realtà regionale e le realtà territoriali del Movimento, nonché di collaborazione con gli organi nazionali;
- cura, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, l'amministrazione regionale;
- partecipa di diritto al Congresso Regionale, e, in assenza del Presidente Regionale, lo insedia e propone la nomina di un Presidente del Congresso;
- verifica che le azioni delle Assemblee e delle Reti Territoriali non siano contrastanti con i principi statutari e gli indirizzi congressuali di Cittadinanzattiva Nazionale e Regionale. Segnala eventuali contrasti al Comitato Direttivo Regionale ed eventualmente al Collegio Nazionale di Garanzia;
- convoca e presiede le riunioni della Segreteria Regionale;
- determina l'ordine del giorno del Comitato Direttivo Regionale, al quale riferisce l'attività svolta dal Movimento;
- Assume i provvedimenti di sua competenza, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva della Segreteria regionale e del Comitato Direttivo Regionale.
- provvede alla ratifica e all'approvazione dello Statuto delle Assemblee Territoriali che ne fanno richiesta, attribuendo loro autonomia fiscale ed amministrativa ed eventuale rappresentanza legale anche per stare in giudizio.

Art. 13 Il Presidente Regionale

Il Congresso Regionale può eleggere a maggioranza dei votanti il Presidente Regionale. Presiede il Congresso Regionale in via ordinaria e straordinaria e il Comitato Direttivo Regionale.

Dura in carica 4 anni.

Ha compiti di affiancamento del Segretario Regionale nella rappresentanza esterna del Movimento e di conciliazione tra gli aderenti in caso di conflitto.

La funzione di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica gestionale e/o amministrativa del Movimento a livello regionale.

Art. 14 La Segreteria Regionale

E' composta:

- dal Segretario Regionale
- dal Segretario Amministrativo e dall'Aiuto Segretario Regionale
- dai Coordinatori regionali di Rete.

Si riunisce almeno una volta a trimestre ed ogni qualvolta ne facciano richiesta il Segretario Regionale o due terzi dei suoi componenti.

Coadiuvata le attività del Segretario Regionale e del Segretario Amministrativo.

Art. 15 Il Segretario Amministrativo

- E' nominato dal Segretario Regionale nella prima riunione del Comitato Direttivo Regionale.

- Collabora con il Segretario Regionale alla redazione del piano finanziario regionale, formulando schemi di bilancio preventivo, in funzione degli obiettivi e delle scelte indicate dal Congresso e dal Comitato Direttivo Regionale, e schemi di bilancio consuntivo in funzione di quanto effettivamente si è realizzato durante l'Anno Finanziario, anche in conformità con quanto disposto con lo schema tipo di cui alla Legge regionale 13.09.1993 n. 39 art. 12 della Regione Autonoma della Sardegna.
- Cura l'impostazione amministrativa mediante la compilazione dei libri sociali e di quelli contabili, ivi compreso lo Stato Patrimoniale della Segreteria Regionale.
- Raccoglie i bilanci delle Assemblee Territoriali autonome e non, firmati e sottoscritti dal relativo Coordinatore. Elabora il bilancio di Cittadinanzattiva Sardegna da inviare alla Direzione Nazionale.
- Cura la gestione amministrativa in conformità delle attività programmate dal Congresso e dal Comitato Direttivo Regionale, predisponendo ed elaborando gli atti che ad esse si riferiscono.

Art. 16 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Comitato Direttivo Regionale può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre persone, di cui almeno il Presidente iscritto all'albo dei Revisori contabili, anche tra esterni al Movimento, su proposta del Segretario Regionale e scelgono nel loro seno un Presidente del Collegio.

Dura in carica 4 anni.

Il Collegio regionale dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità della gestione amministrativa e contabile. Redige e trasmette una propria relazione prima dell'annuale approvazione del bilancio consuntivo da parte degli organi competenti, che devono tenerne conto. Se in corso d'anno riscontra irregolarità il Collegio deve darne immediata comunicazione agli organi direttivi regionali.

TITOLO IV

Articolazioni del Movimento

Art. 17 Le Assemblee Territoriali

Le Assemblee Territoriali sono organismi di base in cui vengono presentati e discussi tutti i programmi e le iniziative civiche intraprese dalle Reti.

Le Assemblee Territoriali orientano le azioni collettive nel confronto costante con cittadini, Istituzioni, forze sociali, categorie professionali, soggetti della ricerca scientifica e culturale, operatori e imprese della comunicazione di massa. Le Assemblee Territoriali determinano con propri Statuti e Regolamenti, comunque conformi con gli Statuti regionale e nazionale, le modalità di partecipazione e le regole della vita associativa del Movimento nei rapporti fra aderenti e col mondo esterno.

Le Assemblee Territoriali devono adeguarsi alla disciplina amministrativa, finanziaria e gestionale dettata dal presente statuto e da quello nazionale.

Le Assemblee Territoriali che lo richiedano al Segretario Regionale possono accedere all'autonomia giuridica, fiscale ed amministrativa, dotandosi di un proprio statuto da trasmettere al Segretario Regionale per l'approvazione. Il Segretario Regionale può

approvare la richiesta dettando anche ulteriori clausole operative.

Il Coordinatore della Assemblea Territoriale, per le azioni nel territorio di competenza, ha la rappresentanza legale di Cittadinanzattiva, inoltre attraverso l'autonomia fiscale ed amministrativa predispone e gestisce il proprio bilancio, in conformità con quanto disposto con lo schema tipo di cui alla Legge regionale 13.09.1993 n. 39 art. 12 della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza agli statuti adottati e regolarmente approvati.

Le Assemblee Territoriali hanno l'obbligo di approvare entro 120 giorni dall'inizio di ogni anno il bilancio consuntivo, che sarà inviato contestualmente alla Regione Autonoma della Sardegna, se iscritte al Registro Regionale del Volontariato, ed in ogni caso alla Segreteria Regionale.

Art. 18 Le Reti

- 1. Il Tribunale per i Diritti del Malato:** tutela i diritti dei cittadini nell'ambito dei servizi socio-sanitari anche attraverso il Progetto Integrato di Tutela (Pit); promuove le iniziative della Rete Nazionale e Regionale.
- 2. Il Collegio dei Procuratori dei Cittadini:** promuove attività di tutela nell'area dei servizi di pubblica utilità e della pubblica amministrazione anche attraverso il Pit; promuove le iniziative della Rete Nazionale e Regionale.
- 3. Il Coordinamento di Giustizia per i Diritti:** svolge attività di consulenza e assistenza di supporto alle iniziative e alle azioni promosse dalle altre Reti in ambito giurisdizionale.
- 4. La Scuola di Cittadinanzattiva:** promuove la formazione alla cittadinanza attiva e alla tutela dei diritti, con particolare cura all'educazione civica in ambito scolastico. Promuove altresì la formazione dei dirigenti del Movimento.
5. Altre Reti e Servizi che potranno costituirsi (CNAMC Coordinamento delle Associazioni dei Malati Cronici).

Le Reti adottano il Regolamento nazionale tenendo conto delle realtà locali.

L'Assemblea Territoriale elegge per ciascuna Rete presente nel suo territorio un Coordinatore (o Responsabile), cui spetta il compito di assicurare la circolazione delle informazioni tra i componenti della Rete e il coordinamento delle attività e di promuovere la massima collaborazione con il Coordinatore della rispettiva Assemblea Territoriale.

A livello regionale si costituisce un Coordinamento Regionale per ciascuna Rete, composto dai Coordinatori (o Responsabili) di Rete territoriali. Il Segretario Regionale sceglie, possibilmente fra questi, un nominativo da proporre al Comitato Direttivo Regionale che lo elegge associandolo alla Segreteria Regionale.

Il Coordinatore dell'Assemblea Territoriale assume ad interim la responsabilità della gestione delle Reti per le quali non è stato individuato in Assemblea alcun volontario disposto ad assumere l'incarico. In questo caso il Comitato Direttivo nominerà il Coordinatore (o Responsabile) di Rete non appena un aderente manifesterà la propria disponibilità.

Art. 19 Gratuità delle prestazioni degli aderenti e dei titolari di cariche sociali

Tutti gli aderenti alle Assemblee Territoriali operano a titolo assolutamente gratuito fatti salvi i rimborsi spese documentate e nei limiti delle disponibilità finanziarie del Movimento. Le modalità e le entità dei rimborsi sono demandate a norme operative che ciascun

Organo predisporrà.

Anche le cariche di tutti gli organi sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese documentate con le modalità sopra indicate.

TITOLO V

Gestione patrimoniale, finanziaria e amministrativa

Art 20 La gestione patrimoniale

- Il patrimonio del Movimento Cittadinanzattiva Sardegna è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da parte di persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dalla percentuale delle quote degli aderenti alle Assemblee Territoriali, secondo delibera del Comitato Direttivo Regionale.
- I soggetti che hanno responsabilità di gestione del patrimonio di Cittadinanzattiva Sardegna hanno obbligo, in caso di cessazione dal loro incarico per qualsiasi motivo, di dare immediata e veritiera informazione sullo stato patrimoniale e di trasmettere la documentazione relativa a chi subentra nell'incarico. In ogni caso, sono responsabili per gli atti di gestione posti in essere durante il loro mandato.
- In caso di scioglimento, il patrimonio che residua dopo la liquidazione, sarà devoluto con delibera del Comitato Direttivo Regionale alle Assemblee Territoriali operanti nella regione Sardegna.

Art. 21 La gestione finanziaria

- Riguarda il bilancio preventivo e consuntivo del Movimento Cittadinanzattiva Onlus Regione Sardegna-
- Ogni esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
- Il Segretario Regionale e il Segretario Amministrativo predispongono il bilancio consuntivo di Cittadinanzattiva Onlus Regione Sardegna che deve essere approvato dal Comitato Direttivo Regionale entro 120 giorni dall'inizio di ciascun anno.
- Entro il 31 maggio il bilancio approvato sarà inviato alla Direzione Nazionale ed alla Regione Autonoma della Sardegna.
- Il Comitato Direttivo Regionale viene convocato per l'approvazione del bilancio almeno 15 giorni prima, con raccomandata o telegramma o fax o e-mail certificata.
- Il bilancio viene depositato presso la sede regionale nei quindici giorni che precedono la riunione del Comitato Direttivo Regionale. Una copia di esso viene inviata ai Coordinatori delle Assemblee Territoriali perché possano darne ampia diffusione, nella piena osservanza dei criteri di trasparenza e pubblicità.
- Prima che il bilancio e la relazione venga presentata al Comitato Direttivo Regionale il Collegio dei Revisori le esaminerà e controllerà anche la regolare compilazione dei libri sociali e contabili, comprese le pezze giustificative delle riscossioni e delle spese per il bilancio relativo alla Segreteria Regionale.
- Il Segretario Amministrativo Regionale potrà effettuare controlli a campione presso le sedi delle Assemblee Territoriali per accertarsi che la gestione sia svolta correttamente.
- La Segreteria Regionale ha l'obbligo di inviare copia dei bilanci e delle relazioni alla

Direzione Nazionale.

- Il bilancio regionale e delle Assemblee Territoriali potranno essere pubblicati annualmente in apposita sezione del sito Internet di Cittadinanzattiva.

Art. 22 La gestione amministrativa

Il Segretario Regionale è responsabile della gestione amministrativa insieme con il Segretario Amministrativo Regionale; i Coordinatori delle Assemblee Territoriali sono responsabili della gestione amministrativa territoriale.

Il Segretario Regionale risponde degli atti finanziari e amministrativi al Congresso Regionale, al Comitato Direttivo Regionale ed al Collegio dei Revisori.

Art. 23 Avanzi di gestione

1. A qualsiasi livello di organizzazione di Cittadinanzattiva è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

2. È fatto obbligo agli organi responsabili di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione di Cittadinanzattiva Onlus Sardegna per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 24 Modifiche Statutarie

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate al Congresso Regionale o al Comitato Direttivo Regionale dal Segretario Regionale o da un terzo degli aventi diritto a partecipare ai lavori del Congresso stesso. Sulle proposte si pronuncia quindi il Congresso, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il Congresso Regionale dà specifico mandato al Comitato Direttivo Regionale per le eventuali modifiche, non sostanziali, dello Statuto Regionale richieste da Istituzioni, Enti od Autorità di controllo e vigilanza.